


# ISTITUTO PROF.LE DI STATO "G.DE CAROLIS" ENOGASTRONOMIA – OSPITALITA' ALBERGHIERA – SERVIZI COMMERCIALI DI SPOLETO (PG)

## DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

redatto in conformità e per gli scopi di cui al D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008  
(Titolo I Capo III Sezione II – Art. 28)

### PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NELL'AMBIENTE DI LAVORO



# 81/08

MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.LGS. 106/09

<i>Riproduzione vietata La riproduzione e l'uso totale o parziale, in qualsiasi forma e/o con qualsiasi mezzo, del presente elaborato, non è consentita ad alcuno, senza autorizzazione scritta dello Studio Piermarini</i>			Codice commessa:					
			Codice elaborato:					
Rev. N.	Data	Descrizione	Redatto da	Data	Verificato da	Data	Validato da	Data
00	25/05/20		S.P.	25/05/20	F. Piermarini	25/05/20	A. Piermarini	25/05/20

*L'aggiornamento sarà effettuato ogni qualvolta verranno programmate nuove attività lavorative, utilizzati nuovi macchinari o modificati i livelli di esposizione ai rischi dei lavoratori. Modifiche comportanti aggiornamento dovranno essere tempestivamente comunicate dal Datore di lavoro al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Medico Competente per l'avvio delle conseguenti attività di competenza. L'aggiornamento sarà effettuato dal RSPP e dal MC, secondo competenza, anche in occasione dell'avvento di nuova normativa sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro o di modifica e/o integrazione di quella esistente.*

IST. PROF.LE DI STATO "G.DE CAROLIS" ENOGASTRONOMIA- OSPITALITA' ALBERGHIERA- SERVIZI COMMERCIALI DI SPOLETO (PG)	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</b> (Art. 28 del D.Lgs. 81/2008)	Codice	
		Revisione N. 00	Data 25/05/2020
Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nell'ambiente di lavoro		Pagina 2	

## I N D I C E

<i>Capitolo</i>	<i>Argomento</i>
	PREMESSA
	PREPARAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE
	PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19
<b>1</b>	INFORMAZIONE
<b>2</b>	MODALITA' DI INGRESSO NEL LUOGO DI LAVORO
<b>3</b>	MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI
<b>4</b>	PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL LUOGO DI LAVORO
<b>5</b>	PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
<b>6</b>	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
<b>7</b>	GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK)
<b>8</b>	ORGANIZZAZIONE DEL LUOGO DI LAVORO (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)
<b>9</b>	GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI
<b>10</b>	SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE
<b>11</b>	GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA NEL LUOGO DI LAVORO
<b>12</b>	SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS
<b>13</b>	AGGIORNAMENTO DEL "PROTOCOLLO" DI REGOLAMENTAZIONE
	PER I CONTAGI SUL LAVORO DA COVID-19 SONO GARANTITE DALL'INAIL LE STESSE PRESTAZIONI DEGLI INFORTUNI
	FORMALIZZAZIONE DEL PROTOCOLLO E DEL "COMITATO"
	IL "PROTOCOLLO" E IL D.LGS. 81/08
	SOTTOSCRIZIONE DELL'ELABORATO
	ALLEGATI

IST. PROF.LE DI STATO "G.DE CAROLIS" ENOGASTRONOMIA- OSPITALITA' ALBERGHIERA- SERVIZI COMMERCIALI DI SPOLETO (PG)	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</b> (Art. 28 del D.Lgs. 81/2008)	Codice	
		Revisione N. 00	Data 25/05/2020
	Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nell'ambiente di lavoro	Pagina 3	

## PREMESSA

CONSIDERATO che il presente "Protocollo", per gli ambienti di lavoro produttivi e professionali, costituisce attuazione di quello nazionale sottoscritto in data 24 Aprile 2020 dalle organizzazioni datoriali e CGIL, CISL e UIL;

PRESO ATTO che il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del "Protocollo";

CONDIVISI i principi del "Protocollo" nazionale;

VISTE le differenti opzioni previste dalla Legge e dal "Protocollo" nazionale per far fronte alla diffusione del COVID-19;

VALUTATA la necessità di adottare un "Protocollo" nel rispetto dei principi di quello nazionale che si adatti alla specificità del luogo di lavoro;

ATTESO che, secondo il "Protocollo" nazionale, le misure previste nello stesso possono essere integrate da altre equivalenti o più incisive secondo la peculiarità della propria organizzazione;

RISCONTRATO che, in attesa di ulteriori specifiche istruzioni, il "Protocollo" rappresenta un valido punto di riferimento anche per i Datori di Lavoro della Pubblica Istruzione e della Pubblica Amministrazione per l'organizzazione e la gestione dell'emergenza in corso nei propri luoghi di lavoro;

TENUTO CONTO dell'avvenuta condivisione del presente "Protocollo" da parte del RLS;

ACCLARATO che la prosecuzione dell'attività lavorativa è vincolata al rispetto delle condizioni che assicurino ai lavoratori adeguati livelli di protezione;

RICORDATO che, a valle della elaborazione del presente "Protocollo" saranno monitorate sia le misure adottate che le sue implementazioni attraverso apposito "Comitato" costituito per lo scopo;

Il Datore di Lavoro assume il presente "Protocollo" di regolamentazione quale attuazione del "Protocollo nazionale adottato il 24 aprile 2020" tra le parti sociali alla presenza del Governo.

IST. PROF.LE DI STATO "G.DE CAROLIS" ENOGASTRONOMIA- OSPITALITA' ALBERGHIERA- SERVIZI COMMERCIALI DI SPOLETO (PG)	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</b> (Art. 28 del D.Lgs. 81/2008)	Codice	
		Revisione N. 00	Data 25/05/2020
Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nell'ambiente di lavoro		Pagina 4	

## PREPARAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE

Il primo adempimento posto in essere dal Datore di Lavoro è la costituzione del "Comitato", con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS, per l'applicazione e la verifica delle regole del "Protocollo" di regolamentazione.

### COMITATO (task force)

Datore di lavoro (DL)	Galassi Roberta
Responsabile delegato (RSS) Capo del progetto e Responsabile Gestionale del progetto	Galassi Roberta
Preposto/i incaricato/i per il progetto Preposto con Incarico Specifico (PIS) di tipo amministrativo	Marinucci Marco
Preposto/i incaricato/i per il progetto Preposto con Incarico Specifico (PIS) di tipo esecutivo	Brugnossi Evaldo
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)	Piermarini Roberto
Medico Competente (MC)	Casciola Gigliola
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)	Alga Nadia
Ufficio del Coordinatore	Marinucci Marco

<b>LUOGO DI COMPILAZIONE</b>	<b>Spoletto (PG)</b>	<b>DATA</b>	<b>25/05/2020</b>
------------------------------	----------------------	-------------	-------------------

### RACCOLTA DATI ESEGUITA DA:

Contrassegnare i referenti coinvolti in questa fase, indicando a lato il nominativo.

		<b>NOMINATIVO/I</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>DATORE DI LAVORO</b>	Galassi Roberta
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>RESPONSABILE DELEGATO (RSS) CAPO DEL PROGETTO E RESPONSABILE GESTIONALE DEL PROGETTO</b>	Galassi Roberta
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>PREPOSTO/I INCARICATO/I PER IL PROGETTO PREPOSTO CON INCARICO SPECIFICO (PIS) DI TIPO AMMINISTRATIVO</b>	Marinucci Marco
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>PREPOSTO/I INCARICATO/I PER IL PROGETTO PREPOSTO CON INCARICO SPECIFICO (PIS) DI TIPO ESECUTIVO</b>	Brugnossi Evaldo

IST. PROF.LE DI STATO "G.DE CAROLIS" ENOGASTRONOMIA- OSPITALITA' ALBERGHIERA- SERVIZI COMMERCIALI DI SPOLETO (PG)	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</b> (Art. 28 del D.Lgs. 81/2008)	Codice	
		Revisione N. 00	Data 25/05/2020
Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nell'ambiente di lavoro		Pagina 5	

## **PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19**

L'obiettivo del presente "Protocollo" condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente "Protocollo" contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19 e premesso che il DPCM dell'1 marzo 2020 prevede l'osservanza fino al 25 marzo 2020 di misure restrittive nell'intero territorio nazionale, specifiche per il contenimento del COVID-19 e che per le attività di produzione tali misure raccomandano:

- Sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- Siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- Siano sospese le attività dei reparti non indispensabili alla produzione;
- Assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- Siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- Per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;
- Si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;
- Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile;

si stabilisce l'adozione del presente "Protocollo" di regolamentazione all'interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal suddetto decreto, e si applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate - da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali - per tutelare la salute delle persone presenti all'interno del luogo di lavoro e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro.

IST. PROF.LE DI STATO "G.DE CAROLIS" ENOGASTRONOMIA- OSPITALITA' ALBERGHIERA- SERVIZI COMMERCIALI DI SPOLETO (PG)	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</b> (Art. 28 del D.Lgs. 81/2008)	Codice	
		Revisione N. 00	Data 25/05/2020
Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nell'ambiente di lavoro		Pagina 6	

## 1-INFORMAZIONE

- Il Datore di Lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel luogo di lavoro circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali del luogo di lavoro, appositi depliant informativi;
- In particolare, le informazioni riguardano:
  - l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
  - la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere nel luogo di lavoro e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc...) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
  - l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Datore di Lavoro nel fare accesso nel luogo di lavoro (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
  - l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Datore di Lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

Il Datore di Lavoro fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi ed in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.

## 2-MODALITA' DI INGRESSO NEL LUOGO DI LAVORO

- Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione nel rispetto delle indicazioni riportate in nota saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni;
- Il Datore di Lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nel luogo di lavoro, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS<sup>1</sup>;
- Per questi casi si fa riferimento al D.L. n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i);

IST. PROF.LE DI STATO "G.DE CAROLIS" ENOGASTRONOMIA- OSPITALITA' ALBERGHIERA- SERVIZI COMMERCIALI DI SPOLETO (PG)	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (Art. 28 del D.Lgs. 81/2008)	Codice	
		Revisione N. 00	Data 25/05/2020
	Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nell'ambiente di lavoro	Pagina 7	

- L'ingresso nel luogo di lavoro di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID-19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza;
- Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l'esecuzione del tampone per i lavoratori, il Datore di Lavoro fornirà la massima collaborazione.

### 3-MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

- Per l'accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti;
- Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: **non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo**. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro;
- Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera;

<sup>1</sup> La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisito. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso nel luogo di lavoro; 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto del luogo di lavoro, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. *infra*).

<sup>1</sup> Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l'acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.

IST. PROF.LE DI STATO "G.DE CAROLIS" ENOGASTRONOMIA- OSPITALITA' ALBERGHIERA- SERVIZI COMMERCIALI DI SPOLETO (PG)	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</b> (Art. 28 del D.Lgs. 81/2008)	Codice	
		Revisione N. 00	Data 25/05/2020
Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nell'ambiente di lavoro		Pagina 8	

- Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole del luogo di lavoro, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali di cui al precedente paragrafo 2;
- Ove presente un servizio di trasporto organizzato dal Datore di Lavoro va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento;
- Le norme del presente "Protocollo" si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive;
- In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti;
- Il Datore di Lavoro committente è tenuto a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del "Protocollo" e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro del luogo di lavoro, ne rispettino integralmente le disposizioni.

#### **4-PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL LUOGO DI LAVORO**

- Il Datore di Lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago;
- Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno del luogo di lavoro, si procede alla pulizia e sanificazione del suddetto secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione;
- Occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi;
- Il Datore di Lavoro, in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga);
- Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nei luoghi di lavoro in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.

#### **5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI**

- E' obbligatorio che le persone presenti nel luogo di lavoro adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani;
- Il Datore di Lavoro mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani e raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone;
- I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.

IST. PROF.LE DI STATO "G.DE CAROLIS" ENOGASTRONOMIA- OSPITALITA' ALBERGHIERA- SERVIZI COMMERCIALI DI SPOLETO (PG)	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</b> (Art. 28 del D.Lgs. 81/2008)	Codice	
		Revisione N. 00	Data 25/05/2020
Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nell'ambiente di lavoro		Pagina 9	

## 6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente "Protocollo" di regolamentazione è fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:
  - le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità;
  - data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria;
  - è favorita la preparazione da parte del Datore di Lavoro del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS  
(<https://www.who.int/gpsc/Smay/Guide to Local Production.pdf>).
- Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc ...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie;
- Nella declinazione delle misure del "Protocollo" all'interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività del luogo di lavoro, si adotteranno i DPI idonei. E' previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1).

## 7-GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK)

- L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano;
- Occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie;
- Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detersivi dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

## 8-ORGANIZZAZIONE DEL LUOGO DI LAVORO (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali:

- Disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza;

IST. PROF.LE DI STATO "G.DE CAROLIS" ENOGASTRONOMIA- OSPITALITA' ALBERGHIERA- SERVIZI COMMERCIALI DI SPOLETO (PG)	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</b> (Art. 28 del D.Lgs. 81/2008)	Codice	
		Revisione N. 00	Data 25/05/2020
	Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nell'ambiente di lavoro	Pagina 10	

- Si può procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi;
- Assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
- Utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l'intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni a utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione;
- Nel caso l'utilizzo degli istituti di cui al punto c) non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti;
- Sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate.

Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il Datore di Lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).

E' necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi del luogo di lavoro. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni.

Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni.

L'articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità di orari.

È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto pubblico.

Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette.

IST. PROF.LE DI STATO "G.DE CAROLIS" ENOGASTRONOMIA- OSPITALITA' ALBERGHIERA- SERVIZI COMMERCIALI DI SPOLETO (PG)	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</b> (Art. 28 del D.Lgs. 81/2008)	Codice	
		Revisione N. 00	Data 25/05/2020
Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nell'ambiente di lavoro		Pagina 11	

## 9-GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

- Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa);
- dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

## 10-SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

- Gli spostamenti all'interno del luogo di lavoro devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni del Datore di Lavoro
- Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/ areazione dei locali;
- Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l'organizzazione del Datore di Lavoro lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work;
- Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/ funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista).

## 11-GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA NEL LUOGO DI LAVORO

- Nel caso in cui una persona presente nel luogo di lavoro sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, il Datore di Lavoro procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute;
- Il Datore di Lavoro collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente nel luogo di lavoro che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, il Datore di Lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il luogo di lavoro, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria;
- Il lavoratore al momento dell'isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica.

IST. PROF.LE DI STATO "G.DE CAROLIS" ENOGASTRONOMIA- OSPITALITA' ALBERGHIERA- SERVIZI COMMERCIALI DI SPOLETO (PG)	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</b> (Art. 28 del D.Lgs. 81/2008)	Codice	
		Revisione N. 00	Data 25/05/2020
Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nell'ambiente di lavoro		Pagina 12	

## 12-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

- La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo);
- Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;
- La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il Medico Competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;
- Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il Medico Competente collabora con il Datore di Lavoro e le RLS/RLST.
- Il Medico Competente segnala al Datore di Lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e il Datore di Lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy;
- Il Medico Competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il Medico Competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori;
- Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il Medico Competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID-19.

E' raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età. Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID-19, il Medico Competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione". (D.Lgs. 81/08 s.m.i, art.41, c.2 lett.e-ter), - anche per valutare profili specifici di rischiosità-e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

## 13-AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

- È costituito nel luogo di lavoro un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del "Protocollo" di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS;
- Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.

Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente "Protocollo", comitati per le finalità del "Protocollo", anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19.

IST. PROF.LE DI STATO "G.DE CAROLIS" ENOGASTRONOMIA- OSPITALITA' ALBERGHIERA- SERVIZI COMMERCIALI DI SPOLETO (PG)	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</b> (Art. 28 del D.Lgs. 81/2008)	Codice	
		Revisione N. 00	Data 25/05/2020
Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nell'ambiente di lavoro		Pagina 13	

## **PER I CONTAGI SUL LAVORO DA COVID-19 SONO GARANTITE DALL'INAIL LE STESSA PRESTAZIONI DEGLI INFORTUNI**

Le infezioni da nuovo Coronavirus avvenute nell'ambiente di lavoro o a causa dello svolgimento dell'attività lavorativa sono tutelate a tutti gli effetti come infortuni sul lavoro. A precisarlo è la circolare n. 13 del 3 aprile, con cui l'Istituto fornisce indicazioni in merito alle tutele garantite ai propri assicurati. Tutti i casi accertati di infezione sul lavoro faranno scattare la piena tutela dell'Istituto, come per gli altri infortuni o malattie, già a partire dal periodo di quarantena. Covid-19 viene codificata come nuova malattia-infortunio, per una corretta rilevazione dei casi a fini statistico-epidemiologici".

L'ambito della tutela INAIL riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico, considerata l'alta probabilità che questi lavoratori vengano a contatto con il virus. Lo stesso principio si applica anche ad altre categorie che operano in costante contatto con l'utenza, come i lavoratori impiegati in front-office e alla cassa, gli addetti alle vendite/banconisti, il personale non sanitario degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, e gli operatori del trasporto infermi.

La tutela assicurativa si estende anche ai casi in cui l'identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti più difficoltosa. In tali casi la circolare spiega che si dovrà fare ricorso agli elementi epidemiologici, clinici, anamnestici e circostanziali, al fine di garantire la piena tutela. Il termine iniziale della tutela decorre dal primo giorno di astensione dal lavoro, attestato dalla certificazione medica per avvenuto contagio, ovvero dal primo giorno di astensione dal lavoro coincidente con l'inizio della quarantena, sempre per contagio da nuovo Coronavirus.

Il medico certificatore deve predisporre e trasmettere telematicamente all'INAIL il certificato medico d'infortunio. Permane inoltre l'obbligo di denuncia/comunicazione di infortunio per il datore di lavoro, quando viene a conoscenza del contagio occorso al lavoratore.

In caso di decesso, ai familiari spetta anche la prestazione economica una tantum del Fondo delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, prevista anche per i lavoratori non assicurati con l'INAIL. Sono tutelati dall'Istituto, inoltre, anche i casi di contagio da nuovo Coronavirus avvenuti nel percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro, che si configurano come infortuni in itinere. Poiché il rischio di contagio è molto più probabile a bordo di mezzi pubblici affollati, per tutti i lavoratori addetti allo svolgimento di prestazioni da rendere in presenza è considerato necessitato l'uso del mezzo privato, in deroga alla normativa vigente e fino al termine dell'emergenza epidemiologica.

La circolare fornisce chiarimenti anche sulla sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per le richieste delle prestazioni INAIL nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il primo giugno 2020, disposta dal decreto Cura Italia del 17/03/20. La sospensione dei termini si applica anche alle richieste di rendita in caso di morte in conseguenza di infortunio e alle domande di revisione delle rendite per inabilità permanente, per infortunio e/o malattia professionale.

IST. PROF.LE DI STATO "G.DE CAROLIS" ENOGASTRONOMIA- OSPITALITA' ALBERGHIERA- SERVIZI COMMERCIALI DI SPOLETO (PG)	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</b> (Art. 28 del D.Lgs. 81/2008)	Codice	
		Revisione N. 00	Data 25/05/2020
	Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nell'ambiente di lavoro	Pagina 14	

## FORMALIZZAZIONE DEL PROTOCOLLO E DEL "COMITATO"

Il presente "Protocollo", con e relativi allegati, è stato redatto dal Datore di Lavoro in accordo con il "Comitato" (Task Force) costituito per lo scopo. Al fine della sua corretta attuazione, copia dello stesso è stata consegnata alle parti interessate le quali, sottoscrivendolo, senza nessun'altra formalità, dichiarano la presa di conoscenza di quanto in esso contenuto, lo accettano e provvedono ad attuare, ognuno per quanto di competenza, quanto ivi previsto.


## IL "PROTOCOLLO" E IL D.LGS. 81/08

Il "Protocollo" in argomento è da intendersi come parte integrante dell'intero "Compendio documentale" (DVR - Nomine – Designazioni – Procedure di controllo – Valutazioni correlate – ecc.) in corso di monitoraggio ed aggiornamento e posto in essere dal Datore di Lavoro per garantire la salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Il presente "Protocollo" sarà immediatamente rielaborato in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione saranno aggiornate.

IST. PROF.LE DI STATO "G.DE CAROLIS" ENOGASTRONOMIA- OSPITALITA' ALBERGHIERA- SERVIZI COMMERCIALI DI SPOLETO (PG)	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</b> (Art. 28 del D.Lgs. 81/2008)	Codice	
		Revisione N. 00	Data 25/05/2020
Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nell'ambiente di lavoro		Pagina 15	

## SOTTOSCRIZIONE DELL'ELABORATO

Il presente elaborato, da intendersi come parte integrante dell'intero "Compendio documentale" (Nomine – Designazioni – Procedure di controllo – Valutazioni correlate – ecc.) posto in essere dal Datore di Lavoro per garantire la salute e sicurezza sul luogo di lavoro, viene letto, accettato e sottoscritto dai seguenti componenti del Sistema di Sicurezza:

<b>RUOLO</b>	<b>COGNOME E NOME</b>	<b>FIRMA</b>
DATORE DI LAVORO (DL)	Galassi Roberta	
RESPONSABILE DELEGATO (RSS) CAPO DEL PROGETTO E RESPONSABILE GESTIONALE DEL PROGETTO	Galassi Roberta	
PREPOSTO/I INCARICATO/I PER IL PROGETTO PREPOSTO CON INCARICO SPECIFICO (PIS) DI TIPO AMMINISTRATIVO	Marinucci Marco	
PREPOSTO/I INCARICATO/I PER IL PROGETTO PREPOSTO CON INCARICO SPECIFICO (PIS) DI TIPO ESECUTIVO	Brugnossi Evaldo	
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)	Piermarini Roberto	
MEDICO COMPETENTE (MC)	Casciola Gigliola	
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)	Alga Nadia	
UFFICIO DEL COORDINATORE	Marinucci Marco	

*Riproduzione vietata*

La riproduzione e l'uso totale o parziale, in qualsiasi forma e/o con qualsiasi mezzo, del presente elaborato, non è consentita ad alcuno, senza autorizzazione scritta dello Studio Piermarini.